

# Allegato "A" all'atto n.54.924/18.079 di rp. Notaio Enrico Lera STATUTO

#### Articolo 1

#### Denominazione e sede

- 1.1. L'associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA PER LO STUDIO DEL DI-RITTO DELL'IMPRESA E DEL LAVORO - ASSOCIAZIONE DI CULTURA GIURI-DICA" (in acronimo "SIDIL") è costituita come associazione culturale non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 ss. c.c.
- 1.2. L'associazione ha sede in Brescia, via Moretto n.12.
- 1.3. La sede dell'associazione potrà essere trasferita in altro luogo a Brescia con delibera assunta a maggioranza dal consiglio direttivo ed all'interno del territorio italiano con delibera dell'assemblea degli associati assunta con maggioranza qualificata dei due terzi.

## Articolo 2

# Scopo ed oggetto.

- 2.1. L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Di conseguenza è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e/o di proventi di qualunque natura e di eventuali avanzi di gestione.
- 2.2. L'associazione ha la finalità di promuovere:
- i) attività di studio e di approfondimento inerenti al diritto delle società, delle imprese e del lavoro;
- ii) il dialogo tra giuristi e aziendalisti in relazione allo studio e all'approfondimento delle tematiche che presuppongono lo sviluppo della conoscenza in ambito giuridico ed economico;
- iii) il confronto tra avvocati ed altre categorie professionali del settore giuridico ed economico e con l'Accademia, sui temi di diritto societario e delle imprese che abbiano interesse accademico, giudiziario e professionale;
- iv) lo sviluppo della formazione specialistica e professionale degli associati.
- 2.3. Per gli scopi di cui all'articolo 2.2 l'associazione potrà:
- i) organizzare convegni, congressi, tavole rotonde, corsi, seminari ed eventi culturali in genere;
- ii) realizzare e commissionare studi specialistici e ricerche scientifiche;
- iii) istituire scuole e corsi di formazione professionale e/o postuniversitaria, rivolti agli associati ed ai loro collaboratori ed anche a terzi non associati;
- iv) diffondere lo studio e l'utilizzo dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, anche in collaborazione con le imprese e le loro strutture associative;
- v) predisporre strumenti operativi e materiali, anche di natura informatica, quali costituzione di banche dati, utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale:
- vi) promuovere la raccolta di casi professionali e giudiziari di particolare interesse al fine di consentirne lo studio;
- vii) avvalersi dell'attività scientifica e professionale di studiosi anche estranei all'associazione, italiani e stranieri;
- viii) favorire la ricerca scientifica e lo studio delle materie giuridiche ed economiche, anche mediante contributi economici o borse di studio;
- ix) compiere qualsiasi attività affine, propedeutica o complementare alle precedenti.

2.4. L'associazione potrà svolgere la propria attività sia all'interno che al di fuori dell'Unione Europea, anche mediante partecipazione a reti internazionali di associazioni operanti nei campi del diritto e dell'economia.

# Articolo 3

#### Durata.

3.1. L'associazione è costituita con durata illimitata.

#### Articolo 4

#### Organi

- 4.1. Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vicepresidente del consiglio direttivo;
- il revisore, se nominato;
- il comitato scientifico, se costituito.
- 4.2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito ed hanno la durata prevista dal presente statuto.
- 4.3. Le dimissioni da qualsiasi carica associativa hanno effetto dalla data in cui pervengono alla sede dell'associazione.

#### Articolo 5

# Associati ordinari e onorari

- 5.1. Possono essere associati ordinari soltanto avvocati.
- 5.2. Gli associati si distinguono in ordinari e onorari, che hanno prerogative ed obblighi diversi precisati nello statuto.
- 5.3. Associati ordinari
- 5.3.1. L'ammissione di nuovi associati ordinari dovrà essere deliberata, su proposta di almeno due associati ordinari, dal consiglio direttivo con maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 5.3.2. Gli associati ordinari hanno diritto di intervento e di voto nell'assemblea dell'associazione e contribuiscono alle finalità di questa mediante il pagamento della quota associativa annuale e la collaborazione volontaria alle iniziative dell'associazione.
- 5.4. Associati onorari
- 5.4.1. L'ammissione di nuovi associati onorari dovrà essere deliberata, su proposta di almeno tre associati, dal consiglio direttivo con maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
- 5.4.2. Possono essere ammessi come associati onorari:
- i) giuristi di chiara fama;
- ii) gli associati che hanno contribuito ad assicurare prestigio all'associazione sotto il profilo scientifico o professionale;
- iii) gli associati che abbiano ricoperto l'incarico di membro del consiglio direttivo o di presidente del comitato scientifico.
- 5.4.3. L'accettazione della nomina ad onorari determinerà quale effetto la decadenza della qualità di associati ordinari agli associati che già la rivestano.
- 5.4.4. Gli associati onorari non hanno diritto di voto in assemblea e sono esentati dal versamento della quota associativa annuale, ma hanno comunque il diritto di intervenire alle assemblee.

5.4.5. Gli associati onorari contribuiscono alle finalità dell'associazione mediante la collaborazione volontaria alle iniziative dell'associazione.

#### Articolo 6

## Quota associativa.

- 6.1. Il consiglio direttivo determina la quota associativa annuale da versarsi in una o più rate.
- 6.2. L'associazione può richiedere agli associati anche ulteriori contributi per l'accesso a servizi e iniziative dell'associazione, rimanendo ferma l'esclusione dello scopo lucrativo.
- 6.3. L'associazione può determinare i contributi per l'accesso a specifiche iniziative o attività dell'associazione in modo da ricavarne proventi maggiori dei costi della specifica iniziativa, al fine di sovvenzionare altre attività dell'associazione.
- 6.4. L'importo delle quote a carico degli associati ordinari è uguale, fatta salva la possibilità di determinare quote associative di minore importo al fine di favorire l'ingresso di giovani professionisti.

### Articolo 7

# Perdita della qualità di associato.

- 7.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
- 7.2. Il recesso è libero, e può essere esercitato in ogni tempo da ciascun associato mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi al consiglio direttivo dell'associazione.
- 7.3. Può essere escluso, mediante deliberazione del consiglio direttivo, l'associato che abbia violato le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti dell'associazione o la cui permanenza nella qualità di associato possa recare nocumento alle attività o alla reputazione dell'associazione.
- 7.4. E' escluso di diritto l'associato che abbia perduto per qualsiasi motivo i requisiti per l'ammissione previsti nel presente statuto o che sia stato attinto da sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento.
- 7.5. E' escluso di diritto l'associato che benché sollecitato sia in mora nel pagamento della quota associativa per un periodo superiore a un'annualità.
- 7.6. Le esclusioni di diritto sono accertate e dichiarate dal consiglio direttivo.
- 7.7. L'associato ordinario receduto o escluso è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'esercizio in corso al momento del recesso o dell'esclusione.

# Articolo 8

#### Assemblea.

- 8.1. L'assemblea dell'associazione è composta da tutti gli associati.
- 8.2. Essa è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente con lettera raccomandata, fax o posta elettronica, spediti agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno tre giorni prima dell'adunanza. L'avviso specificherà se l'assemblea dovrà svolgersi con compresenza degli intervenuti e/o mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma ibrida. L'intervento in assemblea con mezzi di comunicazione pre-

suppone che al presidente sia consentita l'identificazione dell'interveniente e che all'interveniente sia consentita la partecipazione alla discussione.

- 8.3. In caso di impossibilità di tutti i componenti del consiglio direttivo o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un terzo degli associati.
- 8.4. L'adunanza assembleare può tenersi sia presso la sede dell'associazione sia altrove, purché in territorio italiano.
- 8.5. L'assemblea opera secondo adunanza collegiale e, salvo le diverse e tassative previsioni contenute nel presente statuto, è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti con diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.
- 8.6. In ogni caso l'assemblea è validamente costituita, pur in difetto di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati aventi diritto al voto e sia presente la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.
- 8.7. Hanno diritto di intervenire all'assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, gli associati ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale; possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto gli associati onorari.
- 8.8. E' ammessa la partecipazione all'assemblea anche mediante mezzi di audio e/o video conferenza.
- 8.9. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea soltanto da un altro associato, che sia in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato non può rappresentare in assemblea più di due associati.
- 8.10. L'assemblea ha il compito di:
- i) delineare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali;
- ii) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo;
- iii) eleggere i componenti del consiglio direttivo;
- iv) deliberare sul ricorso dell'aspirante associato, in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di adesione;
- v) deliberare in merito al ricorso proposta dall'associato sul provvedimento di esclusione;
- vi) deliberare sulle modifiche dello statuto;
- vii) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
- 8.11. L'assemblea è presieduta dal presidente o dal vicepresidente del consiglio direttivo; in loro assenza è presieduta dal consigliere in carica di maggiore anzianità anagrafica.
- 8.12. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare convocazione della stessa, il diritto di intervento e i risultati delle votazioni.
- 8.13. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed allo statuto vincolano tutti gli associati.
- 8.14. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio consuntivo.

#### Articolo 9

# Consiglio direttivo.

9.1. La gestione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo, costituito da almeno cinque e non oltre nove membri, che dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea nella deliberazione di nomina, non eccedente cinque anni.

- 9.2. I componenti del consiglio direttivo devono essere associati ordinari e sono eletti dall'assemblea con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari che esprimono il voto.
- 9.3. La perdita della veste di associato comporta automatica decadenza dalla veste di componente del consiglio direttivo; in tale caso, come in caso di dimissioni, il consiglio direttivo procede a sostituire il componente cessato mediante cooptazione; il consigliere cooptato rimane in carica fino all'assemblea successiva, che provvederà alla conferma o sostituzione del componente cooptato.
- 9.4. Il consiglio direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina al proprio interno un presidente ed un vicepresidente.
- 9.5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vicepresidente con avviso spedito a tutti i componenti mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, almeno sette giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno due giorni prima e può svolgersi con l'uso di mezzi di comunicazione alle condizioni previste per l'assemblea dall'articolo 8.2..
- 9.6. Il consiglio direttivo opera secondo adunanza collegiale ed è validamente costituito qualora vi intervengano più della metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 9.7. E' ammessa la partecipazione all'adunanza del consiglio direttivo anche mediante mezzi di audio e/o video conferenza.
- 9.8. La presenza alle adunanze del consiglio direttivo è personale e non delegabile. E' in ogni caso valida l'adunanza alla quale partecipino tutti i componenti.
- 9.9. Il consiglio direttivo deve riunirsi in adunanza almeno una volta all'anno per predisporre il bilancio consuntivo.
- 9.10. Il consiglio direttivo può affidare l'esecuzione di determinate attività o categorie di attività a uno o più dei suoi componenti, ovvero a uno o più degli associati, sotto la direzione del consiglio e con l'obbligo di riferire periodicamente a quest'ultimo.
- 9.11. Il consiglio direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
- 9.12. Il presidente del comitato scientifico, ove ne sia deliberata l'istituzione, ha diritto di intervento alle adunanze del consiglio direttivo senza diritto di voto.

#### Articolo 10

# **Comitato Scientifico e Revisore**

- 10.1. Il consiglio direttivo all'unanimità può nominare un comitato scientifico costituito da un numero di componenti variabile da tre a cinque, che dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.
- 10.2. Se non vi ha provveduto il consiglio direttivo in sede di nomina, il comitato scientifico nomina un presidente e può nominare un vicepresidente del comitato scientifico.
- 10.3. Possono essere chiamati a far parte del comitato scientifico sia gli associati, ordinari o onorari, sia soggetti estranei all'associazione, qualora rivestano un ruolo di primaria rilevanza nel mondo accademico o dell'economia o delle professioni.

- 10.4. Il comitato scientifico si riunisce e decide a maggioranza dei suoi componenti sotto l'iniziativa e la responsabilità del suo presidente che provvederà a convocarlo a mezzo posta elettronica con un preavviso di otto giorni tutte le volte che si renderà opportuno e comunque ogni volta che ne sia richiesto dal presidente del consiglio direttivo.
- 10.5. E' ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di audio/video conferenza.
- 10.6. Il comitato scientifico ha funzione consultiva, nelle materie scientifiche, del consiglio direttivo e funzione propositiva in ordine allo sviluppo in campo scientifico della vita associativa.
- 10.7. Ai lavori del comitato scientifico sono invitati a partecipare i componenti del consiglio direttivo.
- 10.8. Il consiglio direttivo può inoltre nominare e deve nominare nei casi previsti dalla legge un revisore, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010, al quale, se nominato, è affidata la revisione dei conti dell'associazione.
- 10.9. Il revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile.

## Articolo 11

# Rappresentanza.

- 11.1. La rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente ed al vicepresidente del consiglio direttivo, disgiuntamente tra loro.
- 11.2. E' escluso ogni potere di rappresentanza dei componenti delegati del consiglio direttivo diversi dal presidente o dal vicepresidente.

## Articolo 12

# Gratuità delle cariche.

- 12.1. Le cariche associative incluse quelle che possono essere affidate a non soci, come quelle di componente o presidente o vicepresidente del comitato scientifico sono gratuite.
- 12.2. Ai titolari di incarichi può essere attribuito un rimborso, anche forfettario, delle spese sostenute per l'attività svolta.

#### Articolo 13

# Patrimonio ed esercizi sociali dell'Associazione.

- 13.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- i) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- ii) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- ii) da eventuali contributi, erogazioni liberali e lasciti.
- 13.2. Le entrate dell'associazione sono costituite:
- i) dalle quote associative;
- ii) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione a esse;
- iii) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo dell'associazione.
- 13.3. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 13.4. Entro il 30 aprile dell'anno successivo il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, da convocarsi entro il 30 giugno.

#### Articolo 14

#### Modificazioni dello statuto.

14.1. Le modificazioni del presente statuto devono essere approvate con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari.

# Articolo 15 Scioglimento.

- 15.1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere approvato con deliberazione dell'assemblea adottata in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi degli associati ordinari aventi diritto al voto, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati ordinari.
- 15.2. L'assemblea, contestualmente alla delibera di scioglimento, nomina il liquidatore, designandolo, preferibilmente, fra gli associati e delibera in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio, che, in ogni caso, non potrà essere assegnato agli associati, ma sarà devoluto a finalità coerenti con lo scopo, in vista della cui realizzazione è stata costituita l'associazione.

# Articolo 16 Libri sociali

- 16.1. L'associazione deve tenere, a cura del consiglio direttivo, i seguenti libri:
- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo; oltre ai libri contabili la cui tenuta sia prevista dalla legge.

# Articolo 17 Controversie.

17.1. La soluzione di ogni controversia tra i soci o tra i soci e l'associazione o i suoi organi o i componenti di tali organi, che non sia possibile definire con accordo bonario, dovrà essere rimessa alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal presidente del Consiglio Notarile di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

F.TO PIERLUIGI TIRALE

F.TO ALESSANDRO MAINARDI

F.TO VITTORIO ROSCINI VITALI

F.TO ANDREA FINZI

F.TO GIORGIO GALLICO

F.TO MASSIMO ZANOLETTI

F.TO CARLO FRANCESCO BRAGA

F.TO DANIELE GOFFI

F.TO EMILIO MIDOLO

F.TO STEFANO MENDOLIA

F.TO GIUSEPPE PESCE

F.TO MARIA VALENTE

F.TO ENRICO LERA NOTAIO L.S.